

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI PIETRO**

Introduzione dell'articolo 4-*bis* della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate

Presentata il 1° aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio delle professioni cosiddette « intellettuali » e « regolamentate », vigilate dal Ministero della giustizia, indicate in uno specifico elenco.

In materia di libera professione il legislatore si è sempre mosso con particolare prudenza, circondandone di necessarie cautele l'esercizio, essendo la libera professione « intellettuale » e « regolamentata » profondamente connessa alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti e volta a integrare funzioni di pubblico interesse. Al contempo, l'orientamento è stato sempre volto a consentire un esercizio dell'attività professionale in

condizioni di piene indipendenza e autonomia, organizzative e di giudizio.

Si ritiene ragionevolmente fondata e costituzionalmente legittima la previsione legislativa di un'incompatibilità tra l'esercizio di una libera professione, nel senso indicato, e il mandato parlamentare: chi intende assumersi la responsabilità di diventare rappresentante del popolo nelle istituzioni deve potersi dedicare interamente, a tempo pieno. A tale scopo, e in particolare al fine di garantire piena indipendenza di pensiero e di giudizio, sono stati previsti per gli uffici parlamentari benefici economici e previdenziali adeguati all'impegno richiesto.

L'esercizio della libera professione, cumulata all'ufficio parlamentare, non può ritenersi immune da diversi, più o meno

piccoli, conflitti di interesse, annidati tra le pieghe dell'attività parlamentare (ciò è documentato anche da ricerche metodologiche che hanno studiato l'incremento percentuale e per categorie dei redditi dei liberi professionisti-parlamentari nel periodo dei mandati).

Si ritiene che ogni iniziativa volta ad aumentare la trasparenza degli uffici e dei mandati pubblici non può che migliorare la qualità del processo di selezione e di

controllo degli eletti da parte dei cittadini, oltre a rivitalizzarne la credibilità.

Un articolo de «*Il Sole 24 Ore*» — risalente al 2007 — citava il risultato di una ricerca effettuata da due università europee (Roma «*La Sapienza*» e Madrid): «l'impegno extra parlamentare di coloro che, oltre a far parte delle Camere, svolgono una professione è inversamente proporzionale alla produttività nelle Aule e Commissioni di Camera e Senato».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — 1. Il mandato parlamentare è incompatibile con l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione a un albo professionale ».

2. L'esercizio delle professioni di cui al comma 1 è sospeso durante il periodo del mandato parlamentare ».

ART. 2.

1. I membri del Parlamento per i quali sussiste o si determina l'incompatibilità prevista dall'articolo 4-*bis* della legge 15 febbraio 1953, n. 60, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono tenuti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a optare fra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di cui al medesimo articolo 4-*bis*.

€ 1,00



16PDL0048130